



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Conferma deliberazioni approvate a condizione dal CO.RE.CO.--

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Novembre, alle ore 9,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda; si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE (a.g.)

6. Daniele POTTI

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Maria T. CONTE (a.g.)

9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco Lucibello

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- visto che la sezione provinciale del CO.RE.CO. ha approvato le deliberazioni dal n° 132 al n°145, dal n° 147 al n° 154, dal n° 162 al n° 163, dal n° 165 al n° 177, dal n° 179 al n° 188 e dal n° 195 al n° 204 assunte nel 1994 da questa C.A., tutte allegate alla presente per farne parte integrale, subordinandone l'esecutività all'accertamento, da parte del Consiglio Comunale, della legittimità dell'atto di nomina dei componenti l'organo collegiale;
 - considerato che con deliberazione n° 240 del 14/10/1994 è stato affidato all'avv. Luigi Cecinato l'incarico di formulare un parere provvisorio in ordine alle determinazioni da assumere con riferimento alle su indicate decisioni dell'organo tutorio;
 - visto il parere fornito dal predetto legale in data 15/11/1994;
 - considerato che il suddetto professionista ha sostanzialmente ritenuto :
1) che non sussisteva la presunta incompatibilità del componente la C.A. dott. Eduardo Muriano; 2) che l'organo di controllo non poteva sottoporre a condizione la presa d'atto delle delibere sopra elencate; 3) che, al fine di rimuovere ogni ostacolo alla esecutività delle suddette deliberazioni, suggeriva di sottoporre a conferma le medesime da parte della C.A. nella nuova composizione a seguito della rimozione dall'incarico del consigliere Muriano; .
 - ritenuto di condividere pienamente quanto espresso e suggerito dal detto professionista con il parere, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e alle cui motivazioni integralmente ci si riferisce;
 - dato atto di poter quindi assumere la presente deliberazione a totale conferma dei contenuti di cui alle deliberazioni riportate al 1° comma;
 - considerata la necessità e l'urgenza di dare esecutività alle deliberazioni in questione attraverso l'applicazione del 3° comma dell'art. 72 del D.P.R. 902/86 alla presente;
 - visto il bilancio preventivo 1994;
 - visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
 - visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
 - con il voto consultivo favorevole del direttore di esercizio;
- All'unanimità di voti

DELIBERA

- di confermare, come in effetti conferma in ogni loro parte, per le ragioni esposte in narrativa, le seguenti deliberazioni : n° dal n° 132 al n°145, dal n° 147 al n° 154, dal n° 162 al n° 163, dal n° 165 al n° 177, dal n° 179 al n° 188 e dal n° 195 al n° 204, già assunte nel 1994 da questa C.A., tutte allegate alla presente per farne parte integrale;

DELIBERA

altresì di dare immediata esecutività alla presente, ai sensi dell'art. 72 3° comma del D.P.R. 902/86, stante l'urgenza ed al fine di evitare l'insorgere di danni all'azienda;

Il Presidente

Il Segretario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **24 NOV. 1994**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **24 NOV. 1994**

IL DIRETTORE
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 2195/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

RACCOMANDATA A MANO

Taranto, lì 24/novembre/1994

Spett./le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazione.

Unitamente alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in triplice copia, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 902 del 04. 10.1986, la sottoindicata deliberazione adottata in data 24/11/994, per le relative determinazioni:

- Del. n. 298 - "Conferma deliberazioni approvate a condizione dal CO.RE.CO.".

Distinti saluti.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

Avv. LUIGI CECINATO
Via Plinio, 95 - Tel. 334818
74100 TARANTO



Taranto, 15 novembre 1994

Preg.mo
Avv. Arturo Masi
Presidente A.M.A.T.
Via C. Battisti n.657

74100 - TARANTO

Oggetto: Richiesta parere pro veritate circa situazione di presunta incompatibilità di un componente della Commissione Amministratrice.

Il quesito che mi è stato posto con nota del 19.11.1994 è il seguente.

Il Sindaco di Taranto con proprio provvedimento dell'11.2.1994 ha nominato i componenti della Commissione Amministratrice dell'AMAT, tra cui il dr. Eduardo Muriano.

Con un esposto del 9.7.1994 alcuni consiglieri comunali di Taranto hanno chiesto che venisse rimossa una presunta situazione di incompatibilità a causa della condizione di affinità esistente tra il Sindaco ed il Muriano, avendo quest'ultimo sposato la sorella del Sindaco, da cui è però legalmente separato.

L'Organo di Controllo, in sede di esame di alcune deliberazioni dell'Azienda, ne ha preso atto, subordinando l'esecutività delle stesse allo avvenuto accertamento da parte del Consiglio Comunale, della legittimità dell'atto presupposto di nomina del consigliere Muriano.

Con proprio decreto n. 29 dell'11.10.1994 il Sindaco di Taranto ha revocato l'incarico conferito al dr. Muriano.

In presenza di tale situazione l'Azienda vuol sapere in che modo regolarsi, e segnatamente, se non sia opportuno assumere provvedimenti a sanatoria di tutte le delibere adottate dalla Commissione Amministratrice dal suo insediamento, anche se viste regolarmente dall'Organo tutorio.

*** ** ***

Per rispondere ai quesiti che mi sono stati sottoposti, ritengo opportuno affrontare preliminarmente la questione attinente la presunta situazione di incompatibilità a causa del rapporto di affinità esistente tra il Sindaco ed il componente della Commissione amministratrice dr. Muriano.

Per la soluzione del problema occorre prendere le mosse dall'art.16 del D.P.R. 4.10.1986 n.902, il quale espressamente prescrive che "i componenti della Commissione devono essere scelti dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica...".

Per stabilire quali sono i requisiti prescritti per la nomina a consigliere comunale occorre quindi fare riferimento alla L. 23.4.1981 n.154.

Orbene, dall'esame della legge innanzi richiamata si ricava che nessuna ineleggibilità o incompatibilità viene comminata nel caso di elezione di due consiglieri che siano legati tra loro da vincoli di parentela o di affinità.

In passato l'art.16 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 disponeva che non potevano "...contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato. l'affiliante e l'affiliato...", ma tale norma è stata espressamente abrogata dall'art.10, primo comma n.2), della L. n.154 del 23.4.1981.

Non v'è dubbio, pertanto, che la presenza in Consiglio comunale di due consiglieri comunali legati tra loro dal vincolo di parentela o di affinità sia oggi possibile.

V'è, però, da aggiungere che il quarto comma dell'art.25 della L.25.3.1993 n.81 ha introdotto una nuova causa di incompatibilità, stabilendo che non possono far parte della giunta i parenti e gli affini del Sindaco.

L'ultima parte di tale comma, aggiunge, infine, che gli stessi (parenti ed affini) non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Ma a ben vedere, anche tale disposizione non introduce alcuna situazione di incompatibilità che possa in qualche modo collegarsi al caso che ci occupa.

Ed infatti, per comprendere l'esatta portata della norma innanzi richiamata, occorre operare una distinzione tra i *rappresentanti del Comune* ed i *rappresentanti del Consiglio*: e la distinzione non è di poco conto ove si consideri i diversi effetti che possono collegarsi in ognuno dei due casi.

V'è, peraltro, da aggiungere, proprio per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, che

la suindicata distinzione è operata dallo stesso Legislatore, da ultimo, con l'art.15 della L.25.3.1993 n.81.

Orbene, poichè nella specie i componenti della Commissione amministratrice di un'Azienda municipalizzata sono, a mente del secondo comma, lett. n), dell'art.32 rappresentanti del Consiglio (e non del Comune), non è chi non veda l'inapplicabilità, alla fattispecie, dell'ultima parte dell'art. 25 della L. n.81/1993.

Ma v'è di più: il Consiglio Comunale di Taranto, con le delibere nn.7 ed 8 del 14.1.1994, divenute esecutive a seguito di presa d'atto della Sezione di Controllo il 10.2.1994, ha stabilito i criteri e definito gli indirizzi per la designazione e la nomina, rispettivamente, dei rappresentanti del Comune (delib. n. 7/1994) e del Consiglio (delib. n. 8/1994).

Ebbene, mentre con la delibera n.7/1994 il C.C., nello stabilire i requisiti per essere nominati rappresentanti del Comune, ha precisato che non devono sussistere cause di incompatibilità e/o ineleggibilità di cui al quarto comma dell'art.25 della L. n.81/93, tale previsione non si riscontra nella delibera n.8/94, riguardante le designazioni dei

rappresentanti del Consiglio.

Alla luce di quanto innanzi esposto, pertanto, non v'è dubbio che, nella specie, non sussiste alcuna condizione di incompatibilità del dr. Muriano, a causa del rapporto di affinità con il Sindaco.

*** ** ***

Possiamo ora passare ad esaminare la questione relativa alla condizione apposta dall'Organo tutorio in occasione dell'esame delle delibere dell'Azienda.

Detto Organo, richiamando una costante giurisprudenza dei Giudici amministrativi (culminata di recente nella decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.4 del 29.2.1992), conviene che l'annullamento dell'atto di nomina di un organo collegiale non travolge gli atti da questo posti in essere, a meno che il vizio dell'illegittima composizione dell'Organo sia stato espressamente sollevato.

Lo stesso Organo tutorio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui non è possibile pronunciare l'annullamento di un atto per illegittimità derivata, se non è stato impugnato l'atto presupposto (Cons. Stato, IV sez.,

1.6.1992 n.572).

E la Sezione di Controllo si è attenuta correttamente ai surrichiamati principi, applicandoli in occasione dell'esercizio del controllo sugli atti sottoposti al suo esame.

Fin qui le argomentazioni dell'Organo tutorio sono giuridicamente ineccepibili: la singolarità è rappresentata dal fatto che lo stesso ha preso atto delle delibere sottoposte al suo controllo, ma ne ha subordinato l'efficacia, all'accertamento, da parte del Consiglio comunale, della legittimità dell'atto presupposto.

E' di tutta evidenza che la condizione apposta all'esecutività dell'atto sia assolutamente illegittima, e contrasta con i principi sanciti dall'art.26 della L.R. n.22 del 22.6.1994, secondo cui l'Organo di Controllo può annullare una delibera oppure prenderne atto, ma non può, in tale ultima ipotesi, subordinarne l'esecutività al compimento di una particolare attività da parte dell'Amministrazione.

V'è, peraltro, da rilevare che, nella fattispecie, l'esecutività della delibera non è condi-

zionata alla rimozione di una presunta causa di incompatibilità, ma solo ed esclusivamente dall'esame della situazione di incompatibilità da parte del Consiglio Comunale.

La soluzione adottata da quest'ultimo sarebbe ininfluyente sulla sorte delle deliberazioni dell'Azienda, anche nell'ipotesi che il C.C. dovesse riconoscere sussistente la denunziata incompatibilità del suo componente.

E' di tutta evidenza, pertanto, l'arbitrio commesso dall'Organo tutorio, il quale ha travalicato i limiti delle proprie attribuzioni, spingendosi in compiti di amministrazione attiva.

Ciò posto, è di palmare evidenza l'illegittimità delle decisioni assunte dall'Organo di Controllo, per cui sarebbe possibile censurarle dinanzi al Giudice amministrativo.

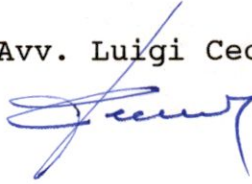
Ad ogni buon conto, stante l'urgenza da parte di codesta Azienda, di rimuovere ogni ostacolo alla esecutività delle delibere in questione, ed in presenza della circostanza che, comunque, il dr. Muriano non è più componente della Commissione amministratrice, la soluzione più rapida che mi permetto

di suggerire è quella di sottoporre le delibere alla conferma della Commissione, al solo fine di evitare di dover attendere le determinazioni che dovrà assumere il Consiglio Comunale.

Naturalmente il problema non si pone per le delibere vistate per presa d'atto dall'Organo di Controllo senza alcuna condizione, essendo le stesse essendo divenute valide ed efficaci a tutti gli effetti.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, mi è gradita l'occasione per porgerLe i migliori saluti

(Avv. Luigi Cecinato)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luigi Cecinato', written in a cursive style.